

(N. 1775)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BRASCHI, BISORI, CARRARA, FARIOLI, OTTANI,
MINOJA e MARCHINI CAMIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1951

Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, modificato con l'articolo 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, concernente il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato agli agricoltori benemeriti.

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, modificato con l'articolo 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 206, concernente il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato agli agricoltori benemeriti ha dato luogo a reazioni, proteste e ricorsi senza fine alle più diverse magistrature: 1.100 ricorsi per 700 ruoli! A parte i casi concreti nei quali ciascuno prospetta la propria particolare situazione, sta il fatto, per se stesso, del recupero, dopo tanti anni di contributi dati senza condizione ad agricoltori che, in vista di tali contributi e incoraggiati dai medesimi, intrapresero opere, spesso di larga portata, di trasformazione agraria o di bonifica, impegnando — in aggiunta — propri capitali, spesso indebitandosi, molte volte fallendo e rovinandosi economicamente, fino a dovere poi vendere o svendere i propri terreni. Lo Stato avrebbe certamente potuto prevedere e porre la condizione della restituzione del contributo, avrebbe potuto intervenire nella forma dell'anticipa-

zione e del credito, disciplinando le erogazioni e assumendo, se del caso, le necessarie garanzie.

In tale ipotesi, l'agricoltore avrebbe preso le proprie misure e orientato il proprio atteggiamento, prima di correre alee e rischi, impegnando, come fece e come era richiesto, i propri capitali e ipotecando il proprio avvenire.

Lo Stato non pose condizione diversa da quella del compimento delle opere e dei lavori ai quali erano destinati i contributi e l'agricoltore misurava il rischio che andava ad incontrare, con pieno senso di responsabilità chiedendo o rifiutando il contributo.

Molti la pagarono poi cara fallendo nei preventivi e nelle previsioni, molti dovettero alienare le proprie terre in corso di miglioramento e di bonifica, altri furono espropriati per ragioni di pubblica utilità, o subirono l'esecuzione forzata per situazioni debitorie insostenibili, altri furono semplici gestori di opere per conto altrui, altri, infine, nelle zone goriziane, perdettero la proprietà per il trattato di pace che li spogliava, in tutto o in

parte, dei loro fondi, attribuendo quei terreni alla Jugoslavia.

Di fronte a situazioni così complesse e a ragioni tanto evidenti, il Ministero dell'agricoltura provvedeva a sospendere temporaneamente la riscossione delle rate già iscritte a ruolo per l'anno 1950 e poneva un quesito al Consiglio di Stato chiedendo, se, per i casi più gravi, poteva provvedersi in via amministrativa o con semplici norme regolamentari. Ma il Consiglio di Stato esprimeva parere contrario osservando che « *se le conseguenze del disposto recupero sono, come sembra, effettivamente gravi, ed estese, non vi è altro modo di ripararle che intervenendo in sede legislativa* » e aggiungeva, anzi, che tale « *intervento potrebbe essere consigliato non tanto e non solo dall'importanza degli inconvenienti lamentati, quanto e specialmente dal danno dalla pubblica fede e dalla incertezza dei rapporti tra privati e Amministrazione dello Stato che inesorabilmente derivano da una promessa legislativa prima attuata e poi disdetta, così da ingenerare giustificabile dubbio sulla serietà e durabilità degli impegni formalmente assunti dallo Stato* ».

La questione fu più volte sollevata anche in sede parlamentare dove furono messi in rilievo, oltre ai motivi di ordine morale e giuridico già prospettati dal Consiglio di Stato, quelli di ordine pratico e politico che reclamavano un provvedimento d'urgenza per parte del Governo.

Il Governo, come si è osservato, provvedeva, per quanto di sua competenza, alla sospensione temporanea della riscossione: spetta oggi al Parlamento provvedere definitivamente con legge. A questo fine si presenta il seguente progetto che si confida possa trovare pronta e precisa accoglienza da parte degli onorevoli colleghi.

Il progetto che si presenta alla discussione del Senato tende a risolvere radicalmente il problema, abrogando una legge che non ha alcun fondamento di ordine giuridico e morale.

Non si contesta che lo Stato abbia il diritto di perseguire gli incrementi patrimoniali e i redditi, specialmente se conseguiti con l'aiuto dello Stato, si contesta soltanto che lo Stato possa venire meno agli impegni formalmente assunti. Lo Stato interviene, oggi, in mille modi ad aiutare, ad incoraggiare e stimolare l'iniziativa privata con sovvenzioni e contributi: nessuno potrà mai pensare che, dopo qualche decennio, tali contributi, già consolidati nelle opere intraprese, possano essere chiesti in restituzione alle persone cui furono corrisposti o ai loro aventi causa.

Lo Stato, come ogni cittadino, può richiedere solo e recuperare quanto fu dato con tale condizione, nelle forme dell'anticipazione e del credito.

Esiste altra forma di recupero propria dello Stato: quella fiscale. Per tale via qualsiasi Governo può e deve, lealmente e legittimamente, chiedere ed esigere imposte e tributi, in favore della collettività, a quanti abbiano e presentino incremento di reddito e di capitali.

Si aggiunge poi che, nel caso presente, si tratta spesso di Enti pubblici, di Enti morali o cooperativi, di beneficenza e di carità, di Società con capitale in parte dello Stato, dai quali esula (o è secondario) lo scopo di lucro o di guadagno. Nè si tratta, in fondo, di grande somma se si pensa che l'ammontare complessivo di tali contributi si fa salire a circa un miliardo e mezzo.

Per tutti questi motivi si confida che il Senato vorrà approvare nel modo più sollecito il progetto di legge che viene presentato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, modificato con l'articolo 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906 è abrogato.

Art. 2.

L'importo dei versamenti eseguiti in dipendenza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, e dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, da agricoltori, società, enti ed associazioni sarà rimborsato agli interessati in misura pari all'ammontare complessivo delle somme versate.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31.755,000 che farà carico sul capitolo 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario in corso.

In conseguenza, il limite di stanziamento di detto capitolo è aumentato, per l'esercizio 1951-52 di lire 31.755.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.